

Motivazione della sentenza, valutazione delle prove e libero convincimento del giudice *

Angelo Flores

Quando si legge il testo dell'art. 116 del codice di procedura civile (*valutazione delle prove*) fondato sul *libero convincimento del giudice* definito da una *norma in bianco* (sganciata anche da canoni di *razionalità* dai quali non può prescindere la soluzione di ogni problema), viene spontaneo chiedersi se l'esame di prove guidato da «*equilibrate e soggettive valutazioni del giudice*» possa essere indipendente da normative matematiche come, ad esempio, quelle del *calcolo delle probabilità*.

L'idea della *formula in bianco*, come assolutamente generica, è causa di inevitabili confusioni ed arbitri dai quali non esce salva la serietà degli studi giuridici. È dannosa, ad esempio, l'affermazione che è libera la motivazione della sentenza, mentre, invece, è libero solo *il metodo* per la motivazione che si ha obbligo di dare alla decisione. Sicché libertà del metodo di scelta per la dimostrazione della verità processuale (*teorema processuale*) e *valutazione delle prove* sono *momenti logici* responsabili della soluzione processuale. E cioè il *problema*, se la sua soluzione non è la *sentenza di rito*, ha più facce solo con riferimento alla *plurivocità* delle sue soluzioni (ed in queste il giudice ha libertà di scelta, valutando anche la sua reputazione professionale). Dire, dunque, che la verità processuale ha più volti significa affermare che, nell'ambito della *libertà metodologica* del giudice, il problema (quando la soluzione non sia unica, ed allora non vale dire «*tot capita tot sententiae*») ha più soluzioni. Nulla vieta che queste, come esistono quelle che sono tra loro *simmetriche*, siano anche l'una l'*opposta* dell'altra. Libertà di valutazione, dunque, è libertà di scelta delle soluzioni rigorosamente cercate nella libertà metodologica che deve essere consentita per la dimostrazione del *teorema processuale*. Appello della sentenza, perciò, è quello diretto a verificare se il giudice di prime cure abbia dato del *teorema* una dimostrazione corretta o errata e, in caso affermativo, scegliere, fra le soluzioni del problema (verità processuale), quella meglio ritenuta aderente alla *realtà* (semmai la discrezione potrà allargarsi a scelte di soluzioni *equivalenti* ove il giudice trovi una legge di *corrispondenza* tra le *variabili* pensate in due *sistemi di riferimento*). Conclusivamente, dunque, libertà di motivazione della sentenza e libero convincimento nella valutazione delle prove non sono indipendenti da normative di tipo matematico. Diamo qualche concreto esempio nel quale interviene

* In questo articolo si dimostra che la valutazione delle prove (per testi) non può essere assolutamente rimessa al libero convincimento del giudice.

il calcolo delle probabilità di fronte alla *prova per testi* (mai assolutamente certa), recentemente introdotta anche nel processo amministrativo non di merito (cfr. Corte Costituzionale 10 aprile 1987, n. 146 in «G. U.», - prima serie speciale -, n. 18 del 29.4.1987).

L'esempio viene circoscritto a due sole prove testimoniali per non appesantire il calcolo (ma è evidente che può essere allargato alla presenza di più testi). Occorre preliminarmente verificare, preferibilmente fuori del campo processuale da studiare, quante volte (rispetto ad un predeterminato campione) ciascuno dei due testi affermi il vero o il falso ed identificare quando la risposta dei due testi è la stessa (il giudice istruttore, cioè, deve aver cura di preparare un *test*). E allora:

se *Gianna* (= G) dice la verità tre volte su quattro e, sempre ad esempio, *Sergio* (= S) la dice quattro volte su cinque, qual'è la *probabilità* che la stessa cosa affermata (per vera o falsa) da G e da S sia vera?

Cerchiamo gli eventi elementari e composti e (quindi) le corrispondenti probabilità. Per questo sia G l'evento «Gianna fa un'affermazione». Siccome questa può essere vera o falsa, G avrà due soli elementi e cioè l'insieme (binario) da considerare si può indicare con

$$G \equiv \{V_g, F_g\}$$

ove

$V_g \Rightarrow$ l'affermazione che fa G è *vera*;

$F_g \Rightarrow$ l'affermazione che fa G è *falsa*.

Analogamente per S (= Sergio) si avrà:

$$S \equiv \{V_s, F_s\}$$

in cui

$V_s \Rightarrow$ l'affermazione di Sergio è *vera*

$F_s \Rightarrow$ l'affermazione di Sergio è *falsa*

Le *probabilità* di V_g , F_g e di V_s , F_s sono rispettivamente:

$$p(V_g) = \frac{3}{4}; p(F_g) = \frac{1}{4}; p(V_s) = \frac{4}{5}; p(F_s) = \frac{1}{5}$$

(si osservi che tali eventi non sono *equiprobabili*, mentre possono considerarsi indipendenti).

Se Σ è lo *spazio campionario* (insieme di tutti i possibili esiti di un dato esperimento, un particolare elemento di S dicendosi, appunto, *campione*) del-

l'evento composto «Gianna e Sergio fanno la stessa affermazione» le combinazioni possibili sono:

$$\Sigma = G \cap S \equiv \{(V_g, V_s); (V_g, F_s); (F_g, V_s); (F_s, F_g)\}$$

La probabilità dei singoli eventi si calcola sapendo che G ed S dicono la verità o la falsità l'uno indipendentemente dall'altro. Ed allora segue, da una formula assai nota,

$$p(V_g, V_s) = p(V_g) \cdot p(V_s) = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{12}{20}$$

onde segue il prospetto:

	(V_g, V_s)	(V_g, F_s)	(F_g, V_s)	(F_g, F_s)
p	$\frac{12}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{1}{20}$

[si osservi che $p(\Sigma) = \frac{12}{20} + \frac{3}{20} + \frac{4}{20} + \frac{1}{20} = 1$]

Compiuta tale analisi si giunge alla soluzione del nostro problema di «determinare la probabilità che G ed S dicano la verità dato che fanno le medesime affermazioni e, quindi, le loro affermazioni coincidono».

Osservando lo spazio campionario Σ rileviamo che C (evento che significa: «Le affermazioni di Gianna e Sergio coincidono») è individuato dal sottoinsieme:

$$\{(V_g, V_s); (F_g, F_s)\}$$

In altre parole le affermazioni di G e di S concidono sia quando G ed S dicono la verità e sia quando affermano il falso (non quando l'uno dice il vero e l'altro il falso e viceversa).

La falsità di come può determinarsi la probabilità p(C) di C dipende dal fatto che la stessa appare in doppio modo.

È

$$p(C) = p(V_g, V_s) + p(F_s, F_g) = \frac{12}{20} + \frac{1}{20} = \frac{13}{20}$$

che è (lo ricordiamo) la probabilità che Gianna e Sergio facciano la medesima affermazione.

Non ci resta che calcolare la seguente probabilità: «che G ed S dicano la verità siccome le loro affermazioni coincidono». Tale problema, di *probabilità condizionata*, è risolto dalla formula:

$$\begin{aligned}
 p \left[\frac{(V_g, V_s)}{C} \right] &= \frac{p [(V_g, V_s) \cap C]}{p(C)} = \frac{\text{probabilità dell'evento delle volte che G e S dicano la verità e, nello stesso tempo, le loro affermazioni coincidono}}{\frac{13}{20}} = \\
 &= \frac{\frac{12}{20}}{\frac{13}{20}} = \frac{12}{13}
 \end{aligned}$$

e cioè la probabilità che G ed S dicano la verità quando coincidono le loro affermazioni è $\frac{12}{13}$.

La conclusione sull'esempio addotto (che concretamente si presenta al giudice in una numerosità di casi) è che la libera valutazione del giudice e il suo libero convincimento hanno rigorose limitazioni nel calcolo delle probabilità (e, più in generale, nella *logica formale*). Il giudice, quindi, che si trovi di fronte a due testi, come G ed S, ha 12 probabilità su 13 che sia vera la risposta quando coincidono le affermazioni dei testi stessi e, quindi, nella sentenza egli non è libero di valutare diversamente l'evento rappresentato.

L'esempio riportato costituisce un sistema di riferimento alla responsabilità della quale deve rispondere il giudice quando la sua sentenza è viziata sotto il profilo logico-formale. Una sentenza che presenti uno qualunque di tali vizi è come un tema di matematica errato. L'esempio risolto fa avvertire anche l'esigenza di ristrutturare la laurea di giurisprudenza non arricchendo il piano degli studi con l'aggiunta di esami afferenti ad aree *informative* (che potrebbero andare dal diritto americano, a quello sanitario, tributario o scolastico, ecc...), ma orlandolo di *concetti formativi* non solo utili ad allargare il campo della ricerca scientifica su problemi dell'avvenire e coerenti ai risultati della ricerca in altri settori della scienza (assai avanzati rispetto alle scienze giuridiche, che invece, guardano ancora a problemi ancorati al passato), ma anche per risolvere problemi pratici spesso legati al campo della fisica, della medicina, della chimica, della tecnologia, dell'ingegneria e via dicendo.

Peraltro la filosofia dell'ordinamento giuridico è filosofia dell'universo ed è legata strettamente alla ricerca matematica (che solo Croce non considerava, mentre i suoi contemporanei, come Einstein, Russell, Peano, Planck, ecc... interrogavano il «mondo delle piccole cose»).